



Comune di Secugnago

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/1996

Indice

CAPO I

<i>Art. 1 - Definizione del servizio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 - Disciplina del servizio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Condizioni di esercizio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 - Numero delle autorizzazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 - Riconoscibilità delle vetture</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Operatività del servizio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, c. 4 Legge 21/92</i>	<i>Pag. 5</i>

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

<i>Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Accessi alla professione di noleggiatore</i>	<i>Pag. 6</i>

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

<i>Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 - Contenuti del bando</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15 - Validità dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 8</i>

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

<i>Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 19 - Acquisizione della corsa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 21 - Comportamento degli utenti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 22 - Collaborazione alla guida</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 23 - Interruzione del trasporto</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 24 - Trasporto handicappati</i>	<i>Pag. 10</i>

<i>Art. 25 - Tariffe</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 26 - Contachilometri</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 28 - Reclami</i>	<i>Pag. 11</i>

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

<i>Art. 29 - Addetti alla vigilanza</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 31 - Sanzioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 32 - Irrogazione delle sanzioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 33 - Sindacato regionale sulle deliberazioni com.li</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento</i>	<i>Pag. 13</i>

Art. 1 - Definizione del servizio

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale n. 20/95.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L. 15.1.92 n. 21, il Consiglio Comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di due ex art. 7 L.R. 20/95.

Art. 6 - Riconoscibilità delle vetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile e mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 7 - Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 8 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, Legge 21/92.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione, del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale prevede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato in funzione di Presidente;
 - b) dal comandante della polizia municipale;
 - c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da due consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti,
2. La Commissione delibera con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno la metà dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta Comunale.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

- a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
- c) superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 20/95.
- d) avere la residenza, o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Lodi.
- e) non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisce o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Art. 10 - Accessi alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 30 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 12 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:
 - a) laurea punti 4;
 - b) diploma di maturità punti 3;
 - c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
 - d) esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune punti 1;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore, da documentazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 15 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 85 D.Lgs. 285/92 e 244 DPR n. 495/92.

Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio dalla volturazione del titolo, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite;

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione comunale, come disposto dall'art. 31 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 19 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
 - g) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quelle che ha rilasciato la licenza.

Art. 21 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 22 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.

Art. 23 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24 - Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 25 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 8 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Art. 26 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 28 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

**CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO**

Art. 29- Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1, è rilasciata previo nulla-osta della polizia municipale e consente la prestazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16/12/91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

Ar. 31 - Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'articolo 10, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
 - d) violazione dell'articolo 15, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - e) violazione dell'art. 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
 - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) a f);
 - g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall'articolo 26, comma 2;
 - h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'articolo 28, comma 2.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107 del r.d. 3 marzo 1934 , n. 383.
3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 15.4.1995 n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della Legge n. 21/92 (art. 8 del presente Regolamento);
5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco;
6. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Art. 32 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 5/12/1983 così come modificato dalla L.R. 4/6/84 n. 27.

Art. 33 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale della Lombardia.

Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione regionale e la successiva pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio.

Il presente Regolamento:

- 1) *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **30.09.1996** con atto n. **40**;*
- 2) *E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **11.10.1996** al **26.10.1996**;*
- 3) *E' divenuto esecutivo in seguito all'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano - in data **28.10.1996**, atti n. **59735**;*
- 4) *E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale, dal **11.11.1996** al **26.11.1996**, per quindici giorni consecutivi, (Reg. pubb. n. 282) con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;*
- 5) *E' stato inviato alla Prefettura di Lodi, per opportuna conoscenza, con lettera n. **4422** in data **28.11.1996***
- 6) *E' entrato in vigore il **26.11.1996**.*

Secugnago, 26.11.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cianci D.ssa Annamaria)